

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 21-342

Adesione della Regione Piemonte al Bando "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità" (PPU) - Approvazione accordo di partenariato per la realizzazione del progetto di riordino degli archivi dell'ente di formazione C.S.E.A..

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n.19-6044 del 2 luglio 2013 sono state definite "Iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzati all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro";
- con la stessa deliberazione, la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi dell'Agenzia Piemonte Lavoro per l'intera gestione dell'intervento demandando a quest'ultima le attività di ricezione e valutazione dei progetti, monitoraggio, controllo amministrativo, fisico-tecnico e finanziario in itinere e finale, valutazione dei risultati ed erogazione dei contributi;
- con determinazione n. 521 del 09/12/2013 l'Agenzia Piemonte Lavoro, in attuazione dell'atto di programmazione regionale, ha approvato un bando dal titolo "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)";
- il bando indica, quali beneficiari dei contributi per la realizzazione dei PPU, partenariati pubblico-privati composti da una o più amministrazioni pubbliche in veste di promotori e una o più imprese private in veste di attuatori.

Preso atto che:

- la Città di Torino ha individuato nella propria organizzazione una serie di lavori di pubblica utilità rispondenti alle caratteristiche previste dal Bando e fra questi il progetto Riordino degli archivi dell'Ente di formazione C.S.E.A. elaborato a cura dalla Direzione Patrimonio della Città di Torino;
- per la realizzazione di tale progetto, la Città di Torino ha selezionato, mediante avviso pubblico, (atto 2014-00191/23 del 21.01.2014) l'Azienda CO.PA.T. s.c. quale soggetto attuatore del progetto;
- la Provincia di Torino, in qualità di Organismo intermedio cui la Regione Piemonte ha trasferito funzioni di gestione delle attività di formazione professionale, ha interesse alla conservazione e al riordino degli archivi dell'Ente di Formazione C.S.E.A.;
- la Città di Torino, nei termini previsti nel predetto bando, ha presentato domanda all'Agenzia Piemonte Lavoro per l'approvazione del Progetto di Pubblica utilità denominato "Riordino degli archivi dell'Ente di formazione C.S.E.A.";
- l'Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato in data 19/06/2014 con nota 2206 l'approvazione del progetto.

Considerato che la Regione Piemonte, in qualità di titolare delle funzioni di programmazione delle attività di formazione professionale, nonché in qualità di Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, detiene interesse alla conservazione e al riordino dei predetti archivi e provvederà a fornire, per quanto di competenza, le indicazioni relative alle modalità di archiviazione dei documenti contenuti nell'archivio CSEA.

Dato atto che per la realizzazione del progetto occorre stipulare, senza alcun onere finanziario per la Regione Piemonte, un accordo di partenariato pubblico privato tra la Città di Torino in qualità di

soggetto promotore capofila, la Regione medesima e la Provincia di Torino in qualità di soggetti promotori, e la Società CO.PA.T. in qualità di soggetto attuatore;

vista la L.R. 63/95 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i.;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al progetto “Riordino degli archivi dell’Ente di formazione C.S.E.A.” elaborato a cura dalla Direzione Patrimonio della Città di Torino, nell’ambito del bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU);

-di demandare al Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro la sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento del presente provvedimento, dando atto che non costituiscono alcun impegno economico;

-di approvare lo schema di accordo di partenariato tra la Città di Torino (promotore capofila) la Provincia di Torino e la Regione Piemonte (promotori), e la Società CO.PA.T. (attuatore), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

-di stabilire la possibilità di apportare, in fase di sottoscrizione, le modifiche tecniche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
"RIORDINO DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE DI FORMAZIONE C.S.E.A"
ACCORDO DI PARTENARIATO

Con la presente scrittura privata autenticata, redatta in un unico originale, tra la CITTA' di TORINO – Piazza Palazzo di Città numero 1 – codice fiscale 00514490010 – rappresentata da _____, nato a ____ il _____, domiciliato per la carica in Torino, presso _____, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di _____, tale nominato in forza di provvedimento del Sindaco in data _____, protocollo numero _____, ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e dell'art. 63, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 102 in data 10 settembre 2012 meccanografico numero 2011-08018/003 e in esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale n. ord. _____ adottata in data _____ (mecc. N. _____);

SOGGETTO PROMOTORE CAPOFILIA

La REGIONE PIEMONTE - Piazza Castello numero 165 – codice fiscale 80087670016 – rappresentata da _____, nato a ____ il _____, domiciliato per la carica in Torino, presso _____, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di _____, tale nominato in forza di provvedimento dal _____ in data _____, protocollo numero _____ e in esecuzione della _____;

La PROVINCIA DI TORINO – Via Maria Vittoria numero 12 – partita IVA 01907990012 - rappresentata da _____, nato a ____ il _____, domiciliato per la carica in Torino, presso _____, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di _____, tale nominato in forza di provvedimento dal _____ in data _____, protocollo numero _____ e in esecuzione della _____;

SOGGETTI PROMOTORI

- la Società Cooperativa CO.PA.T., con sede legale in Torino, C.so Ferrucci 77/9, codice fiscale 05097250152, partita IVA 07864310011 rappresentata in questo atto dal _____ della Società signor Andrea FERRARIS, nato a Torino il 2 febbraio 1967 e domiciliata per la carica ai fini del presente atto presso la sede della stessa Società,

SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che la Regione Piemonte, con Delibera della Giunta Regionale 19-6044 del 2 luglio 2013 ha definito le "Iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzati all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro";
- che con la stessa delibera, la Regione Piemonte ha stabilito di avvalersi dell'Agenzia Piemonte Lavoro per l'intera gestione dell'intervento demandando a quest'ultima le attività di ricezione e valutazione dei progetti, monitoraggio, controllo amministrativo, fisico-tecnico e finanziario in itinere e finale, valutazione dei risultati ed erogazione dei contributi;

- che l’Agenzia Piemonte Lavoro, con determina n. 521 del 09/12/2013 pubblicata sul BURP n. 50 supplemento ordinario n. 1 del 12/12/2013, ha approvato un bando dal titolo “Azione di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)” ;
- che il bando approvato dall’Agenzia Piemonte Lavoro all’art. 2 *Riferimenti normativi* specifica che *“all’intervento si applicano le disposizioni riguardanti il Fondo sociale Europeo 2007-2013 riportate in allegato 1 al presente bando”* e che *“I progetti di pubblica utilità si inquadrano nell’asse II - Occupabilità obiettivo specifico e) del P.O.R. FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013”*;
- Che la Città di Torino intende cogliere l’opportunità offerta dal Bando stesso nel quadro delle proprie politiche attive del lavoro ;
- Che a tal fine ha individuato nella propria organizzazione una serie di lavori di pubblica utilità rispondenti alle caratteristiche previste dall’art. 3.2 del Bando e fra questi il progetto **Riordino degli archivi dell’Ente di formazione C.S.E.A.** elaborato a cura dalla **Direzione Patrimonio** della Città di Torino;
- Che, per la realizzazione di tale progetto, ha provveduto ad emettere, ai sensi dell’art. 4.1 del bando, Avviso pubblico deliberato con atto n. 2014 00191/23 del 21 gennaio 2014 mediante il quale selezionare il Soggetto attuatore con il quale realizzare il progetto;
- Che a seguito di valutazione conseguente all’Avviso pubblico di cui al punto precedente, è stato selezionato come Soggetto attuatore del progetto **Riordino degli archivi dell’Ente di formazione C.S.E.A.** l’Azienda **CO.PA.T. s.c.** ;
- Che nei termini previsti la Città di Torino ha presentato domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro per l’approvazione del Progetto di Pubblica Utilità denominato **Riordino degli archivi dell’Ente di formazione C.S.E.A.** ;
- Che l’Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato in data **19/06/2014 con nota 2206** l’approvazione dello stesso;
- Che i Soggetti promotori e il Soggetto attuatore hanno preso atto di tutte le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie per la gestione delle attività;
- Che, così come previsto dall’art. 4.4.1. del bando, è necessario produrre un formale accordo di partenariato nonché conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, designandolo quale Soggetto coordinatore e responsabile degli impegni assunti, nonché percettore del contributo anche a nome e per conto del partner;

CONVENGONO

Di indicare quale Soggetto promotore capofila, la **CITTA’ di TORINO**, e per essa il rappresentante legale, al quale i partner pubblici **REGIONE PIEMONTE** e **PROVINCIA DI TORINO** e il Soggetto attuatore **CO.PA.T. s.c.** conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale .

In forza della presente procura:

- a) è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto della **CITTA’ di TORINO** (promotore) nonché di **CO.PA.T. s.c.** (attuatore), con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa;

b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, l'attuatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'accordo di partenariato è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti interessati.

Art. 1 (Impegni congiunti)

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun partner e in conformità alle disposizioni regionali, nazionali, comunitarie per la gestione delle attività.

Ciascun partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Il Soggetto attuatore si impegna inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Art. 2 (Doveri del Promotore)

Il soggetto promotore rappresenta la componente pubblica del partenariato. Ne fanno parte la **CITTA' di TORINO** (capofila) e, in qualità di componenti, la **REGIONE PIEMONTE** e la **PROVINCIA di TORINO**.

La **CITTA' di TORINO** si impegna a svolgere in favore del Partenariato qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con l'Agenzia Piemonte Lavoro, della concessione dei finanziamenti a favore dei beneficiari del progetto, nonché a coordinare:

- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- i rapporti con l'Agenzia Piemonte Lavoro.

In particolare esso assume:

- a. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- b. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Agenzia Piemonte Lavoro;
- c. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
- d. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa, e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto;
- e. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale.

La **REGIONE PIEMONTE** e la **PROVINCIA di TORINO** si impegnano a fornire al Partenariato ed in particolare al Soggetto Attuatore tutte le indicazioni relative alle modalità di archiviazione dei dati contenuti nell'Archivio dell'Ente di formazione CSEA ed oggetto del presente Progetto di pubblica utilità.

Art. 3 (Doveri dell'Attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a

- realizzare le attività nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle Disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo dei progetti approvati e finanziati in attuazione del bando emanate dalla Regione Piemonte;
- rispettare tempestivamente gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché dal bando/direttiva regionale e dalle suddette disposizioni di dettaglio;
- conformarsi alle disposizioni di pubblicizzazione previste per le attività cofinanziate dal FSE;
- conservare in originale la documentazione amministrativa, tecnica e contabile riferita all'attività in base alla vigente normativa comunitaria per dieci anni dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento del saldo del progetto e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate;
- comunicare al Soggetto promotore ogni cambiamento della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale intervenuta;
- sottoscrivere, a favore del Soggetto promotore capofila, garanzia fideiussoria a prima richiesta e senza eccezione e con deroga al beneficio della preventiva escussione in base all'ex art. 1944 codice civile pari all'ammontare dell'acconto erogato dall'Agenzia Piemonte Lavoro ad avvio del progetto a garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi inerenti allo svolgimento del PPU;
- rispettare tutti gli eventuali altri impegni connessi al processo specifico lavorativo

Il Soggetto attuatore si impegna altresì ad assumere le persone i cui nominativi verranno segnalati dal Centro per l'Impiego di Torino, secondo le modalità descritte nel paragrafo 4.4.2. del bando dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il periodo di durata del progetto.

Il predetto Soggetto è tenuto inoltre alla elaborazione, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, della rendicontazione finale di tutti i costi relativi alle attività finanziate nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e delle procedure stabilite dal bando dell'Agenzia Piemonte Lavoro all'art. 4.6 *Come rendicontare le spese e concludere il progetto*, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, la relazione finale.

Lo stesso dovrà inoltre partecipare a tutte le fasi di sua competenza previste per la realizzazione del progetto.

Il Soggetto attuatore si impegna fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Si richiamano infine integralmente gli artt. 4.4.3 *Avvio e conclusione dei progetti di pubblica utilità*, 4.4.4 *Obblighi di informazione e pubblicità*, 4.7 *Proroghe e variazioni del progetto*, 4.9 *Regime fiscale delle somme erogate*, 5.1 *Ispezione e controlli*, del sopra citato bando dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

Art. 4 (Coordinamento e gestione)

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandata alla Città di Torino, in qualità di promotore capofila.

Il Soggetto promotore capofila convocherà, di norma una volta al mese, incontri con il Soggetto attuatore per monitorare l'andamento del progetto. Nel corso di tali incontri il Soggetto attuatore fornirà tutte le informazioni ed i materiali richiesti.

Art. 5 (Responsabilità)

Sono in capo al Soggetto attuatore le responsabilità della conduzione e gestione tecnica del progetto. Il Soggetto attuatore dovrà dotarsi, a proprie cure e spese, di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, permessi, collaudi eventualmente richiesti in relazione alla conduzione e gestione tecnica del progetto.

Al Soggetto attuatore fanno carico tutte le responsabilità civili per danni derivanti a persone o cose da eventi comunque dipendenti dallo svolgimento delle stesse attività da loro organizzate, restandone il Soggetto promotore sollevato e indenne. A tale proposito il Soggetto promotore verificherà che, relativamente alla natura delle attività, siano stipulate dall'attuatore idonee coperture assicurative.

Il Soggetto attuatore risponde dei danni comunque causati agli immobili, impianti, arredi ed attrezzature facenti parte del patrimonio messo a disposizione. A questo fine, al termine della messa a disposizione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto allo stato esistente al tempo della consegna. Non è considerato danno l'usura normale secondo il corretto utilizzo.

Il Soggetto attuatore terrà il Soggetto promotore indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto delle attività connesse al progetto. Il Soggetto attuatore manleva il Soggetto promotore da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso del bene e al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori assunti, in ogni sua forma compatibile con l'inquadramento contrattuale e le norme del diritto del lavoro.

Art. 6 (Controllo e ripartizione delle spese)

Il Soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle procedure definite dall'Agenzia Piemonte Lavoro, per l'ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito del progetto, con riferimento a quanto indicato nell'avviso pubblico, all'art. 3.4 *Costi ammissibili e limiti di costo* e dalla vigente normativa comunitaria.

Le modalità di erogazione del contributo per la gestione del progetto saranno soggette ai flussi finanziari determinati dall'Agenzia Piemonte Lavoro (cfr. il par. 4.5 del Bando). L'Agenzia Piemonte Lavoro erogherà pertanto la Città di Torino, in qualità di capofila, l'importo pari all'80% del valore complessivo di ciascun PPU approvato. Tale 80% sarà erogato con le seguenti modalità:

- a) il 70% a titolo di acconto a seguito della comunicazione di avvio del PPU. La Città di Torino verserà tempestivamente tale acconto al Soggetto attuatore;
- b) il 30% a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, a fronte della presentazione del rendiconto finale da parte della Città di Torino e previa effettuazione degli opportuni controlli; l'Agenzia Piemonte Lavoro erogherà tale saldo nei limiti del finanziamento concesso in relazione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal Soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione, l'Agenzia ammetterà esclusivamente la documentazione in regola con le norme fiscali vigenti.

La Città di Torino erogherà al Soggetto attuatore la propria quota-parte di cofinanziamento a titolo di saldo dopo la conclusione del PPU, dopo che l'attuatore avrà presentato il rendiconto dei costi ammissibili, nonché una relazione finale sullo svolgimento del PPU controfirmata dai Responsabili dei Servizi della Città di Torino presso i quali sarà realizzato ciascun PPU.

La Città di Torino subordinerà tutte le erogazioni di cui al presente paragrafo al preventivo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore .

Art. 7 (Riduzione o revoca del finanziamento)

Per quanto riguarda riduzioni o revoche del finanziamento, i sottoscritti prendono atto di quanto indicato, nel Bando emesso dall'Agenzia Piemonte Lavoro e dalle relative Disposizioni di dettaglio.

Art. 8 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate fra Soggetto promotore e Soggetto attuatore dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal Soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art 9 (Privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente progetto, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del progetto stesso e saranno conservati presso le sedi competenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio da parte dei soggetti ammessi al progetto e il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, da parte del Soggetto attuatore, dovrà avvenire nel rispetto del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS 2011) della Città di Torino ed in particolare:

- il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore della Città di Torino
- il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante o suo delegato del Soggetto attuatore, a ciò nominato dal Titolare del Trattamento dei dati o da suo delegato
- gli incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori dipendenti del Soggetto attuatore, nominati dal Responsabile del trattamento dei dati per le funzioni di trattamento dei dati dei soggetti coinvolti nel progetto
- la norma specifica di riferimento è il Regolamento Municipale 321
- l'informativa che deve essere fornita agli interessati è quella della Città di Torino

Art. 10 (Validità)

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dagli organi competenti. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra il Soggetto promotore e/o con l'Agenzia Piemonte Lavoro, tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11 (Spese di registrazione)

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Soggetto attuatore. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro CO.PA.T. quale soggetto attuatore chiede che la stessa venga percetta in misura fissa.

I sottoscrittori richiedono che il presente originale venga conservato agli atti del Segretario Generale della Città ai sensi dell'articolo 100 del R.D. del 23 maggio 1924, numero 827. Il Segretario Generale della Città è autorizzato a rilasciarne copie conformi ai sensi dell'articolo 95 terzo comma del R.D. del 23 maggio 1924, numero 827 e dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445.

Art. 12 (*Arbitrato e foro competente*)

Per ogni controversia fra le parti , si conviene che il Foro competente sia quello di Torino.